



COMUNE DI STREMBO

Provincia di Trento

**Relazione di risultato
sul Piano operativo delle società partecipate anno 2015**

ai sensi dell'articolo 1 comma 612 della L. 23 dicembre 2014 n.190

Strembo, 31 marzo 2016

prot. n. I975-1373-31/03/2016-P



I – Introduzione generale

I. Premessa

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare “*il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano “un processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, possedute in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo in considerazione una serie di criteri di analisi.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali guida per procedere alla stesura del piano/processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni e cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori e da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

II. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’Amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*”(D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

III. Attuazione

Approvato il Piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio comunale che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Il comma 614 della L. 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della L. 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono di seguito i contenuti principali di tale disciplina:

- comma 563, le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- comma 565, nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- Comma 566, entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- Comma 567, per le eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- Comma 568 bis, le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della L. 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

IV. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della L. 244/2007, che recano il divieto generale "di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie

finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Nell'ordinamento provinciale l'articolo 24 della L.P. 27 dicembre 2010 n.27 recita:

1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32-ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.

2. Gli enti pubblici previsti dal comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse oppure alla realizzazione di investimenti. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con D.P.P., possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo.

II – Le partecipazioni dell'Ente

Alla luce delle considerazioni sopra esposte in parte generale questo Ente è stato interessato da un rinnovo degli organi nel mese di novembre 2015 a causa del mancato raggiungimento del quorum su un referendum per la fusione.

Le Amministrazioni comunali facenti parte del territorio della Comunità delle Giudicarie, anch'esse partecipanti per la maggior parte alle società incluse nel piano, che non sono state interessate dal rinnovo degli Organi tramite elezione nel mese di maggio 2015, hanno avviato un importante processo di aggregazione tramite le fusioni. Nel territorio della Comunità delle Giudicarie il numero dei comuni è complessivamente e nel tempo sceso da 39 a 25. Attualmente cinque amministrazioni comunali, nate da fusioni in data 01.01.2016, sono rette da un Commissario Straordinario fino alle elezioni dell'8 maggio 2016. Da tutto ciò deriva un panorama istituzionale piuttosto frammentato,

che sarà effettivamente operativo, anche nelle sue scelte più importanti, dopo le prossime elezioni di maggio 2016.

A questo si aggiunga che alcuni provvedimenti approvati di recente dalla Regione Trentino Alto Adige, come la L.R. 15 dicembre 2015, n. 31, che recepisce la normativa nazionale sui c.d. “controlli interni” in cui sono compresi i controlli sulle società partecipate, ed alcuni in corso di approvazione a livello nazionale, come l’emanando Testo Unico sulle partecipate, comporteranno un nuovo ed ulteriore approccio alla questione, con considerazioni ed esiti che potranno essere differenti rispetto a quanto contenuto nel piano 2015.

Pertanto si conclude che ad oggi non sono state avviate procedure di razionalizzazione delle società né delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Peraltro nel piano operativo di razionalizzazione del 2015 si erano date delle opportune giustificazioni istituzionali, economiche e di servizio al mantenimento delle società.

Dovrà essere avviato nel corso del 2016 una nuova analisi di tutte le società possedute per verificare l’opportunità al mantenimento delle società stesse.

Si riepilogano sinteticamente le quote possedute direttamente, precisando che gli ulteriori dati risultano pubblicati, a norma di legge, sul sito internet istituzionale dell’Ente.

1. Consorzio dei Comuni soc. coop. 0,42%
2. Informatica Trentina S.p.A. 0,0045%
3. Trentino Riscossioni S.p.A. 0,0050%
4. Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. 0,0050%
5. Primiero Energia S.p.A. 0,0423%
6. Geas S.p.A. (Giudicarie Energia Acqua Servizi) 0,09%
7. Giudicarie Geas S.p.A. 0,34%
8. Azienda per il turismo SpA Madonna di Campiglio, Pinzolo Val Rendena 1,493%
9. Funivie Pinzolo S.p.A. 1,87%
10. Rendena Golf S.p.A. 2,93%
11. Terme Val Rendena S.p.A. 11,89%
12. Tregas srl 0,016%

IL SINDACO
f.to -Guido Botteri-